

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1965

Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 novembre 1962, n. 1619, è stata autorizzata, come è noto, la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1964-65 (spesa elevata per gli esercizi 1963-64 e 1964-65 a lire 300 milioni con la successiva legge 2 aprile 1964, n. 188), onde consentire l'esecuzione da parte del Ministero del bilancio di indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche; la preparazione di documenti e relazioni e di elaborati, nonchè la raccolta di documenti, occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale.

L'autorizzazione di spesa di cui sopra è cenno termina con il 30 giugno 1965 e ciò perchè si riteneva che per tale data, in adempimento dei voti da più parti espressi e degli intendimenti del Governo, sarebbe stato possibile procedere legislativamente alla strutturazione del Ministero del bilancio, il quale, dovendo assumere fra i propri fini istituzionali anche quello della programmazione economica, sarebbe stato in grado di

provvedere a questo ultimo servizio con la strumentazione di cui sarebbe stato in via permanente dotato.

Poichè non è stato ancora possibile procedere a tale strutturazione, si rende necessario, per non interrompere gli studi e le ricerche già in atto in materia di programmazione, di autorizzare la spesa occorrente per il proseguimento di tale attività anche nel secondo semestre del 1965 e nel 1966.

Con l'occasione si provvede a modificare i due ultimi comma dell'articolo 1 della citata legge 14 novembre 1962, n. 1619, per eliminare alcune perplessità che si sono manifestate in sede di applicazione della norma.

Il Ministero del bilancio, non disponendo di proprio personale, ha dovuto rivolgersi, per l'adempimento delle finalità di programmazione, a tecnici estranei all'Amministrazione, avvalendosi dell'istituto dell'incarico.

L'articolo 380 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, che regola la mate-

ria, pone limiti di tempo e di remunerazione che creano delle remore ai fini sia della ricerca di tali tecnici, che della loro utilizzazione.

Con le modifiche proposte, sarà possibile utilizzare tali tecnici per tutto il tempo durante il quale troverà applicazione la legge di proroga che viene proposta.

È noto, poi, che il Ministero del bilancio, in attesa che sia provveduto legislativamente alla sua strutturazione, si avvale anche, per particolari studi e ricerche, dell'Istituto per gli studi per la programmazione economica sociale (ISPES) costituito a Roma quale associazione fra Enti di diritto pubblico: Istituto nazionale per gli studi sulla congiuntura (ISCO) e Consiglio nazionale delle ricerche. L'ISPES ha, infatti, fra i suoi scopi istituzionali quello di

svolgere, in collaborazione e per conto delle Amministrazioni pubbliche, studi sulla programmazione economica.

Al fine di assicurare a tale Istituto mezzi più adeguati per lo svolgimento dei propri compiti che rivestono, in questa fase, particolare interesse per il Ministero l'articolo 3 prevede per quest'anno e per l'anno venturo un contributo a carico del Ministero del bilancio a favore dell'ISPES di lire 50 milioni per ciascun anno.

All'onere dipendente dall'attuazione di tale legge nel 1965 si provvederebbe mediante parziale riduzione della somma accantonata, sul « fondo globale » dello stesso esercizio, per il finanziamento del provvedimento legislativo relativo alla strutturazione del Ministero del bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata dalla legge 2 aprile 1964, n. 188, sono prorogate al 31 dicembre 1966.

Per l'applicazione del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1966.

Art. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i compiti di cui al comma precedente il Ministro del bilancio può avvalersi di Istituti di ricerca mediante convenzioni da stipularsi con gli Istituti medesimi, di concerto col Ministro del tesoro.

Il Ministro del bilancio, per detti compiti, può avvalersi, inoltre, dell'opera di esperti anche estranei all'Amministrazione mediante decreti di conferimento di incarichi di studio, indagini, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380 — terzo comma — del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le misure delle indennità da corrispondersi ai componenti di Commissioni e di Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente sono fissate con decreto del ministro del bilancio, di concerto con il ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge ».

Art. 3.

È concesso, sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Istituto per gli stu-

di sulla programmazione economica e sociale (ISPES), con sede in Roma, un contributo di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966.

Alla fine di ogni anno finanziario, l'Istituto presenterà al Ministero del bilancio una relazione con allegato il rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Le somme indicate all'articolo 1 sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.